

Sistemi di informazione creditizia – iscrizione – presupposti – preavviso – prova della ricezione- assenza - illegittimità (cod. civ., artt. 1334, 1335).

FATTO

La ricorrente afferma che, a seguito di una richiesta di finanziamento non accolta, provvedeva a consultare i sistemi Sic Crif, Experian e Ctc ed apprendeva in quella circostanza che il proprio nominativo era stato inserito fra i debitori in sofferenza ad opera dell'odierna resistente. Provvedeva allora ad estinguere tempestivamente i debiti nei confronti dell'intermediario chiedendo conseguentemente all'ufficio reclami di questo la cancellazione del nominativo dai sistemi SIC. Avendo ottenuto risposta negativa nei termini previsti, si rivolge all'Arbitro affinché induca l'intermediario a provvedere alla immediata cancellazione dei propri dati dall'archivio dei sistemi di informazione creditizia crif, ctc e experian cerved.

Con le proprie controdeduzioni la resistente, nel riepilogare i fatti all'origine della controversia, evidenzia:

- che la ricorrente sottoscriveva in data 15/01/2014 il prestito personale n. ***63 accettando le condizioni generali di contratto, nonché quanto riportato nel box *"Informativa D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali"* e, pertanto, la trasmissione dei dati ai soggetti ivi indicati (tra i quali i Sistemi di Informazioni Creditizie);
- che a partire dalla rata n. 9 venivano accusati reiterati ritardi nei pagamenti da parte della ricorrente, come risulta dall'estratto conto versato in atti e, in ragione del perdurante stato di morosità, in data 20/05/2015 la resistente provvedeva ad inviare alla cliente una missiva avente ad oggetto il preavviso di imminente segnalazione presso gli archivi SIC, in ossequio al disposto dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico dei SIC;
- che in data 20/08/2015, constatato il mancato versamento nei termini stabiliti, inoltrava l'"ultimo avviso di pagamento", comunicando l'intenzione di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine ed il conseguente obbligo di rimborso in unica soluzione del residuo del finanziamento;
- che, con successiva comunicazione del 15/09/2015, veniva pertanto notificata l'avvenuta decadenza dal beneficio del termine;
- che, in forza di transazione del 30/11/2015, la ricorrente estingueva ('a saldo e stralcio') la propria posizione debitoria;
- che in data 23/06/2014 la ricorrente sottoscriveva l'ulteriore finanziamento n. ***80 in relazione al quale sin dalla rata n. 4 si registravano gravi e ripetuti ritardi, come da acclusa tabella ed estratto conto allegato, di cui la medesima ricorrente veniva resa edotta tramite continui solleciti di pagamento;
- che in ragione di quanto sopra, in data 19/06/2015 si inviava la relativa missiva in ossequio al sopra richiamato art. 4, comma 7, Codice Deontologico dei SIC e nel luglio 2016 si estingueva la posizione;
- che a fronte delle contestazioni della ricorrente di iscrizione del proprio nominativo nei SIC, la medesima resistente replicava rigettando la richiesta di cancellazione. Nel merito eccepisce che già in occasione della stipula dei menzionati contratti la cliente veniva resa ampiamente edotta circa l'utilizzo dei propri dati personali (art. 5, Codice Deontologico dei SIC); che successivamente, essendo stata la ricorrente *"puntualmente, ripetutamente e dettagliatamente edotta sul progressivo andamento delle sue pratiche nonché sui rischi di una condotta reiteratamente omissiva"*, la resistente, in ragione di insoluti sulle rate, attivava le opportune azioni previste dall'art. 4, comma 6, Codice Deontologico dei SIC; che, come recentemente deciso

dal Collegio ABF di Roma n. 9295/16, l'onere in capo all'intermediario di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario è superato dalla molteplicità di comunicazioni inoltrate a titolo di preavviso e di solleciti di pagamento. Chiede pertanto che venga accertata la correttezza del proprio operato e rigettato il ricorso.

DIRITTO

La questione posta all'attenzione del Collegio riguarda i presupposti affinché una segnalazione a sofferenza presso sistemi di informazione creditizia operati dall'intermediario possa ritenersi legittima.

In ordine ai presupposti sostanziali, questo Arbitro fa proprio l'assunto secondo il quale, "ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti" (Collegio di Coordinamento decisione 611 del 31.1.2014). Dunque, anche in linea con la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, per legittimare tale tipo di segnalazione non è sufficiente un semplice inadempimento del debitore ma occorre che quest'ultimo verta in una "grave e non transitoria difficoltà economica" (Sez. I, 9/07/2104, n. 15609; n. 7958/2009).

Nel caso di specie, i reiterati ritardi nei pagamenti nonché l'invio da parte dell'intermediario di numerosi solleciti danno atto di una seria difficoltà - o non affidabilità - della ricorrente nel far fronte agli impegni restitutori assunti tale da non escludere, limitatamente a questo profilo, la legittimità di una segnalazione.

La sussistenza dei presupposti di ordine sostanziale adesso richiamati non esaurisce tuttavia il novero delle condizioni di validità cui è subordinata la legittimità della segnalazione, dovendo altresì l'intermediario attenersi alla regola di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta avente ad oggetto il rispetto dell'obbligo di preavviso da inviarsi al cliente prima della segnalazione nei SIC.

Sul punto si richiama quanto deciso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 3089 del 24.9.2012, secondo la quale, ai fini della liceità e della correttezza del trattamento dei dati personali da parte dei sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, è necessario: (i) che il ricordato preavviso sia non solo inviato, ma sia anche pervenuto all'indirizzo del destinatario, in conformità ai principi generali in materia di dichiarazioni recettizie e relative presunzioni (artt. 1334, 1335 c.c.); (ii) che, nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto il preavviso (come in specie), l'intermediario segnalante è tenuto a fornire la prova della sua ricezione; (iii) che, ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione è da ritenersi illegittima.

L'intermediario cita a sostegno della sua difesa alcune decisioni dell'Abf che sembrerebbero d'acchito ridimensionare la necessità del preavviso e propendere per la sufficienza, ai fini della prova della conoscenza da parte del destinatario, dei solleciti di pagamento e delle comunicazioni inviate a "titolo di preavviso".

Si osserva al riguardo che, se è pur vero che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso, questo Arbitro ha già avuto modo di precisare che "la soccombenza della parte onerata che consegue alla valutazione di illiceità della segnalazione dipende non solo dalla mancata dimostrazione da parte dell'intermediario di aver posto il *preavviso dovuto* nella sfera di conoscibilità del cliente segnalando, ma dall'impossibilità che il convincimento del Collegio giudicante circa l'effettivo adempimento dell'obbligo di preavviso possa formarsi in base a tutti gli elementi di prova comunque acquisiti" (Coll. Roma, n. 563 del 20 gennaio 2017).

Ebbene, nel caso in esame non risultano acquisiti sufficienti elementi atti a convincere altrimenti il Collegio dell'avvenuta ricezione. L'intermediario infatti, non solo si è limitato a produrre una sola missiva con cui avrebbe effettuato la comunicazione di preavviso (senza però fornire altre prove, nemmeno in via presuntiva, della sua avvenuta ricezione), ma neanche ha fornito prova della avvenuta ricezione da parte della ricorrente dei molti avvisi

e solleciti che, ad avviso della resistente, avrebbero dovuto assolvere alla medesima funzione del preavviso “tipico” di cui all’art. 4 del codice di deontologia.

Tutto ciò considerato, si ritiene che le segnalazioni attualmente risultanti presso le SIC siano avvenute in violazione dell’art. 4, 7° comma, del Codice di deontologia e di buona condotta e pertanto, in quanto illegittime, debbano essere cancellate.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC (...omissis...).